

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

ORDINANZE

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA 06.09.2021, N. 40

Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico.



**ORDINANZA n. 40 del 6 settembre 2021
del PRESIDENTE della GIUNTA REGIONALE**

**Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il
contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico.**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera g), e 118 della Costituzione;
Visto il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché, alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'articolo 32;
Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto l'articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 2, comma 2;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'articolo 1, comma 14;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;



Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021*»;

Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, recante «*Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena*»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici*»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*», e, in particolare, l'articolo 9-quater;

Visto, altresì, l'articolo 10-bis, del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, il quale prevede che: «*I protocolli e le linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome*»;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche*», e, in particolare, l'articolo 1, ai sensi del quale: «*In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021*»;

Visto l'articolo 12, comma 2, del citato decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, il quale prevede che: «*Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020*»;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante «*Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti*», e, in particolare, l'articolo 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52, e, in particolare, l'articolo 31;

Visto, altresì, l'allegato 15 al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «*Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico*», e il relativo allegato tecnico;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante “*Disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19»*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143;

Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «*pandemia*» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 17 marzo 2021, n. 751, recante «*Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*», concernente la costituzione del Comitato tecnico scientifico;

Vista la nota prot. n. 31682 del 30 agosto 2021, con la quale il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha trasmesso il documento recante «*Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico*», ai fini dell’adozione dello stesso ai sensi dell’articolo 10-bis del richiamato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in sostituzione dell’allegato 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021;

Vista l’Ordinanza del MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI del 30 agosto 2021 munito del positivo avviso espresso dal Comitato tecnico scientifico nella seduta del 27 agosto 2021;

Viste le precedenti Ordinanze del Presidente della Regione Abruzzo nn. 85 del 15.09.2020, 98 del 05.11.2020 e 34 del 03/06/2021;

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia da COVID-19;

Ritenuto necessario e urgente adottare, ai sensi dell’Ordinanza del MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI del 30 agosto 2021, il documento recante «*Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico*», che, all’allegato n.1, aggiorna e sostituisce il documento di cui all’allegato 1 della OPR n.85 del 15.9.2020 come modificata dalla OPR n.98 del 5.11.2020;

ORDINA

Art. 1

- 1 Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, i servizi di trasporto pubblico, ai sensi della Ordinanza del MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI del 30 agosto 2021, devono svolgersi nel rispetto del documento allegato con il n. 1 al presente provvedimento, recante «*Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico*», che costituisce parte integrante della presente ordinanza.
- 2 Il documento di cui al comma 1 aggiorna e sostituisce l’allegato 1 della OPR n.85 del 15.9.2020, come modificata dalla OPR n.98 del 5.11.2020, nonché l’O.P.G.R. n°34 del 03/06/2021.



ART 2

- 1 L'efficacia della presente ordinanza decorre dalla data di pubblicazione, ed ha validità fino a diverso provvedimento;
- 2 Il presente provvedimento può essere aggiornato ed integrato, anche in relazione ad emanande disposizioni legislative nazionali. Allo stesso modo, le misure adottate sono automaticamente integrate o modificate in materia di tutela sanitaria sulla base delle indicazioni o determinazioni assunte dal Ministero della Sanità e dall'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) in relazione alle modalità di contagio del COVID-19.
- 3 La violazione delle presenti disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 cui provvedono gli organi di polizia e vigilanza competenti ai sensi della Legge 689/1981.
- 4 Il presente provvedimento è trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Prefetti territorialmente competenti, ai comuni titolari di servizi di trasporto pubblico locale, al Dipartimento Protezione Civile regionale, alle aziende di TPL regionali.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, con valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

**Il Direttore del Dipartimento
Trasporti e Infrastrutture
Ing. Emidio Primavera
(firmato digitalmente)**

**Il Presidente della Giunta Regionale
dott. Marco Marsilio
(firmato digitalmente)**